

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1031-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO Luigi)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1973

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore dei membri delle istituzioni culturali italiane in Francia e francesi in Italia, effettuato a Parigi il 1° giugno 1971

Comunicata alla Presidenza il 27 settembre 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Scambio di Note tra l'Italia e la Francia per cui si chiede la ratifica, rimonta al 1971 e reca le firme di M. Schumann e di F. Malfatti, nostro ambasciatore a Parigi.

È un corollario dell'accordo culturale del 4 novembre 1949 tra l'Italia e la Francia, ratificato nel 1952 e successivo Scambio di Note del 1954 e 1965, ratificato nel 1966.

Il presente Scambio di Note in materia di esenzioni fiscali intende mettere su un piano di parità le istituzioni culturali dei due Paesi, accordando agevolazioni a taluni membri delle predette istituzioni.

Al primo stabilirsi nel paese ospitante sono esentati dal pagamento di diritti e tasse per l'importazione dei beni, così è accordata la esenzione, esclusivamente per i beni di loro appartenenza per la durata del soggiorno in cui sono incaricati di svolgere la loro missione.

L'esenzione è riservata ai docenti, ai lettori non nativi dei Paesi in cui sono chiamati, ai membri degli Istituti culturali che svolgano funzioni direttive.

In particolare l'esenzione temporanea per le auto è concessa per tutta la durata del soggiorno e vale per la vettura d'uso personale e di carattere privato.

L'esenzione è accordata anche nel caso che la vettura dopo un certo periodo sia scambiata con un altro tipo di macchina confacente alle esigenze degli interessati, non senza però aver regolato in precedenza la situazione relativa all'auto permutata.

Ad evitare abusi un apposito elenco degli aventi diritto all'esenzione sarà custodito presso le rispettive Ambasciate, così si dà per inteso che il numero degli agevolati debba restare nell'ambito di ragionevoli e decorose dimensioni.

L'Accordo vale per un periodo di cinque anni se non interviene denuncia almeno sei mesi prima della scadenza.

S'intende tacitamente rinnovato per un altro quinquennio, dopo il quale potrà essere denunciato in ogni momento dall'una o dall'altra Parte con effetto che decorre dopo sei mesi dalla denuncia dell'Accordo.

Il lieve onere finanziario è controbilanciato dalla reciprocità delle esenzioni.

Lo Scambio di Note assicura agli Istituti di cultura ed a coloro che ne guidano le sorti, docenti, lettori, dirigenti, possibilità di lavoro più efficace ed incisivo. Onorevoli senatori, lo Scambio di Note si raccomanda da sé per lo spirito che l'anima e per la sua stessa modesta entità.

RUSO Luigi, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore dei membri delle istituzioni culturali italiane in Francia e francesi in Italia, effettuato a Parigi il 1° giugno 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale delle Note stesse.